

REGOLAMENTO (UE) N. 791/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

recante modifica, per quanto riguarda talune disposizioni relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, punti 2, 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di attuare alcune risoluzioni adottate nella quindicesima riunione della Conferenza delle parti alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in prosieguo «la convenzione», occorre modificare talune disposizioni e aggiungerne altre al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽²⁾.
- (2) L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CE) n. 865/2006 dimostra che alcune disposizioni in esso contenute devono essere modificate per garantire che tale regolamento sia attuato in modo armonizzato ed efficace all'interno dell'Unione.
- (3) Pertanto è opportuno modificare le disposizioni relative alle condizioni applicabili all'identificazione e alla marcatura di esemplari nonché al rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo, le condizioni alle quali possono essere rilasciati i certificati di proprietà personale, il regime applicabile a oggetti personali e domestici all'interno dell'Unione e alla loro riesportazione, le condizioni secondo le quali gli esemplari di cui all'allegato A possono essere oggetto di attività commerciali all'interno dell'Unione e le condizioni applicabili ai certificati prestampati.
- (4) Occorre sopprimere gli articoli 2 e 3 e gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 865/2006, in quanto essi

diventeranno parte integrante di un nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione ⁽³⁾ adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽⁴⁾.

- (5) In occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della convenzione sono state aggiornate le opere di riferimento per l'indicazione dei nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati. Pertanto è opportuno che tali modifiche vengano rispecchiate nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- (6) Il regolamento (CE) n. 865/2006 va pertanto modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

- 1) nel preambolo, la frase relativa alla base giuridica del regolamento (CE) n. 865/2006 è sostituita dalla seguente:

«visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ^(*), in particolare l'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4,

^(*) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.»;

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

